



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 359/12/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N.
5/11/ISP AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
EDITRICE IL CAMPANILE NUOVO PER LA VIOLAZIONE DEGLI
ARTICOLI 11, COMMI 1 E 2, E 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERA N. 666/08/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 2 agosto 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante “*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, recante “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'art. 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, recante “*Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento*”;

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, recante “*Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2007, n. 44, recante “*Attuazione della nuova Organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di II° livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2009, n. 25, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 56/08/CONS del 31 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2008, n. 95, recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 283/11/CONS del 18 maggio 2011, recante “*Modifiche ed integrazioni al regolamento di tenuta del registro degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell’articolo 5 del D.P.R. n. 223 del 25 novembre 2010*”, così come modificata ed integrata dalla delibera n. 421/11/CONS del 22 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2012, n. 138, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO l'atto del Direttore del Servizio Ispettivo Registro e Co.Re.Com. n. 5/11/ISP del 16 marzo 2011, inviato in data 18 marzo 2011, con il quale veniva contestato alla "Società Cooperativa Editrice il Campanile Nuovo" - c.f. 06837351003 - con sede legale in Roma (RM), Largo Arenula n. 34 c.a.p. 00186, la violazione degli articoli 11, commi 1 e 2, e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2010, relativa all'anno 2009;

CONSIDERATO che la notifica dell'atto di contestazione e del relativo verbale di accertamento effettuata dal Servizio Ispettivo Registro e Co.Re.Com., in data 18 marzo 2011, a mezzo servizio postale presso la sede legale della "Società Cooperativa Editrice il Campanile Nuovo" non è andata a buon fine in quanto la stessa sede risultava "trasferita";

CONSIDERATO che al fine di notificare la predetta contestazione, il predetto Servizio, successivamente, ha chiesto il supporto del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria della Guardia di Finanza, il quale, a seguito dell'attività di accertamento complessivamente compiuta, ha comunicato da ultimo, con relazione del 14 settembre 2011, che il legale rappresentante della "Società Cooperativa Editrice il Campanile Nuovo", sig.ra Annamaria Leogrande - c.f. LGRNMR72E54A662E - domiciliata a Bari alla via Bitritto n. 131, risultava, presso il comune di Bari, "*avere la certificazione anagrafica bloccata per irreperibilità*";

COSIDERATO, che, ad esito degli accertamenti complessivamente svolti, si è provveduto, in data 23 aprile 2012, a notificare l'atto di contestazione n. 5/11/ISP ed il relativo verbale di accertamento presso lo studio del curatore fallimentare della "Società Cooperativa Editrice il Campanile Nuovo", nella persona del dott. Gratteri Luca, sito in Roma, via Filippo Corridoni n. 25, essendo stata disposta con atto del 29 marzo 2012 l'apertura della procedura fallimentare nei confronti della stessa società;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché di motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

CONSIDERATO che la medesima società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al doppio del minimo edittale, pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione delle comunicazioni annuali prescritte ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione e l'impossibilità di effettuare le verifiche richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione al Registro degli Operatori di Comunicazione volta a significare difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento alla personalità dell'agente, va evidenziato che lo stesso non ha precedenti sanzionatori a suo carico per la violazione della specifica normativa;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse non risultano tali da poter comminare una sanzione superiore a due volte il minimo edittale in considerazione dello stato di fallimento in cui si trova la "Società Cooperativa Editrice il Campanile Nuovo" a seguito dell'apertura della procedura fallimentare disposta con atto del 29 marzo 2012;

VISTA la proposta del Servizio Ispettivo e Registro e Co.Re.Com.;

SENTITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla "Società Cooperativa Editrice il Campanile Nuovo" - c.f. 06837351003 - con sede legale in Roma (RM), Largo Arenula n. 34 c.a.p. 00186, di pagare la somma di € 1.032,00 (milletrentadue/00), quale sanzione amministrativa, comminata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la violazione degli articoli 11, comma 1 e 2, e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. per non aver provveduto ad inviare la prescritta comunicazione annuale telematica 2010;

DIFFIDA

la predetta società a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, commi 1 e 2, e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

INGIUNGE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

alla “Società Cooperativa Editrice il Campanile Nuovo” di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012, ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 54 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa degli articoli 11, commi 1 e 2, e 13, comma 1, dell’allegato A alla delibera 666/08/CONS, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 359/12/CONS*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità entro il termine di giorni dieci dall’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*DEL. N. 359/12/CONS*”.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito internet dell’Autorità ai sensi dell’art. 11 dell’allegato A alla delibera n. 223/12/CONS.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola